

# ANZIANI E SOCIETÀ

Il ministro De Michelis ha confermato in Parlamento che nella legge finanziaria per il 1984 saranno collocate le norme per la revisione dei meccanismi di indicizzazione delle pensioni. La scelta sarebbe determinata dal fatto che il governo ritiene indispensabile, prima di ogni altra misura, modificare l'attuale sistema di perequazione automatica al fine di sanare le sperequazioni tra i vari tipi di pensione.

Secondo il ministro — a partire dal 1975 — le pensioni più basse si sarebbero indebitamente arricchite mentre quelle medio alte avrebbero avuto «un impoverimento reale». La dimostrazione è stata fornita esponendo alcuni dati. Le pensioni «arricchite» sarebbero, ad esempio, quelle che nel 1975 si trovano a 56 mila lire mensili e che nel 1983 hanno raggiunto la cifra di 481.850 lire; le «povere» quelle che sono passate — nello stesso periodo — da 775.000 a 1.521.350 lire mensili.

Per il ministro ciò sarebbe il risultato della nefasta logica dell'egualitarismo degli anni '60 e dunque occorre rapidamente voltare pagina. Tra i punti programmatici del governo

Crazi figura la politica dei redditi che, applicata al sistema pensionistico, dovrebbe consentire un drastico taglio in basso. Questa infatti è la ricetta che il ministro De Michelis ha prospettato in Commissione Lavoro allorché ha sostenuto che in luogo del meccanismo attuale il governo punta ad un aumento delle pensioni in base al tasso di inflazione. In concreto significa che le pensioni superiori al minimo a partire dal 1° 1984, dovrebbero aumentare in percentuale e non più — per quanto attiene al costo della vita — in cifra fissa dei punti scala mobile.

Ci opporremo fermamente a questo tipo di operazione. Non accettiamo né il metodo né il merito perché la logica è sempre la stessa. Quella dei tagli subito (e quali tagli) nella legge finanziaria e delle promesse di giustizia sociale per il futuro. Questo copione si ripete dal '78. Nel merito le ragioni che ci portano ad opporci alla modifica del meccanismo di perequazione automatica sulle pensioni sono molte. L'accordo del 22 gennaio 1983 tra governo, sindacati e Confindustria e la legge di conversione del decreto sul costo del lavoro, pur riducendo il valore del posto

## Non lo sapevi? Con una pensione di 480.000 lire ti sei arricchito

La scala mobile, ha riconfermato anche per le pensioni il meccanismo in cifra fissa a titolo di aumento del costo della vita. La difesa dei redditi più bassi, in questa situazione, risponde ad un'elementare esigenza di assicurare almeno il minimo vitale di esistenza.

Le sperequazioni nei trattamenti pensionistici sono state e sono tuttora determinate soprattutto dalla diversità di normative (che premiano alcuni e penalizzano altri) e non da un minore apporto contributivo dei soggetti.

Anche noi abbiamo convenuto che, per un complesso di ragioni più volte analizzate, si sono prodotti distorsioni e appiattimenti nelle retribuzioni e nelle pensioni. L'accordo del 22 gennaio ha messo in moto un processo nuovo e preteso alla ristrutturazione delle retribuzioni.

Per quanto riguarda le pensioni occorre però fare alcune considerazioni particolari. Smantellare l'attuale sistema di adeguamento introducendo quello proposto dal ministro significherebbe togliere, proprio a coloro che si trovano ai livelli più bassi uno strumento di garanzia per la difesa di un reddito, che vale la pena ripetere si colloca nella fascia che va dalle 300.000 alle 500.000 mensili; significherebbe innescare un meccanismo che porterebbe rapidamente ad accentuare le differenze nei trattamenti mediante lo strumento dell'adeguamento successivo all'andata in pensione; significherebbe non tenere conto di un dato oggettivo, quello cioè di una certa uniformità di esigenze quando l'individuo giunge alla terza e alla quarta età.

Infine non possiamo tacere sulla singolare interpretazione dell'on. De Michelis secondo cui sarebbero state le «contrapposizioni ideologiche» ad impedire l'approvazione, in questi anni, di una legge di riordino. Il riordino del sistema pensionistico, come tutti sanno, è stato tenacemente osteggiato da ben determinate forze sociali e politiche che si oppongono a qualsiasi misura in questo campo di giustizia sociale. La gradualità di cui parla il ministro era contenuta nel testo di legge giunto all'esame dell'Aula dopo quattro anni di faticoso lavoro svolto nelle Commissioni competenti. Con chi polemizza, allora, De Michelis quando sostiene che «posizioni apparentemente di sinistra» possono rendere impossibile la riforma? In ogni caso l'impostazione da lui fatta, e seguita da concrete proposte di tagli in basso, alimenterà certamente la resistenza a qualsiasi politica sociale che metta ordine nell'arcipelago pensionistico del nostro Paese. E questa, non ci sembra proprio che possa definirsi una politica di sinistra.

Eriase Belardi

## E venne così il quinto decreto legge

Tre titoli, ventisette articoli, centonovantotto commi che in Parlamento non avranno vita facile - Quando viene negata e quando viene congelata l'integrazione al minimo - Un ritocco ai meccanismi di calcolo in favore dei lavoratori autonomi

Sul decreto-legge n. 463 varato dal governo il 12 settembre scorso, si addensano nubi tempestose e non sembra difficile prevederne — scartata l'ipotesi di una decadenza che nessuno finora ha dichiarato apertamente di volere — un iter per la conversione in legge particolarmente difficile e tormentato.

La cosa peraltro non sorprende ove si consideri che si tratta di un provvedimento mantenuto in vita con ripetuti decreti-leggi (ben cinque) assunti ogni due mesi a partire dal 10 gennaio 1983 e tutti «regolarmente» decaduti per mancata conversione entro i prescritti 60 giorni. Ancora una volta viene ripresentato sotto la forma di provvedimento d'urgenza, mantenendo invece, nella sostanza, l'aspetto di un complesso, anche se eterogeneo, disegno di legge (3 titoli, 27 articoli, 198 commi), nel quale coesistono poche questioni veramente urgenti e molta materia che richiede una riflessione più ponderata e soprattutto una collocazione più appropriata nel contesto di altri provvedimenti pendenti all'esame del Parlamento.

Sulla questione di metodo non aggiungo altro essendo ampiamente nota sia la posizione delle varie parti sia, soprattutto, quella del partito espanso subito su «l'Unità» e ribadita in sede di apertura della discussione sul provvedimento nella Commissione Lavoro della Camera. Ritengo utile invece soffermarmi sulle parti del decreto di maggiore rilevanza per i pensionati e per i lavoratori e sulle quali — tra l'altro — sono apparse anche inaspettate e imprecise su alcuni organi di informazione.

**NUOVA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO MINIMO** — Va detto anzitutto che la nuova normativa ha effetto dal 1° ottobre 1983 e che produce conseguenze diverse, a parità di condizioni di reddito, sulle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla predetta data rispetto a quelle liquidate con decorrenza successiva.

Infatti alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 settembre, '83 non viene concessa l'integrazione al minimo quando il titolare della pensione fruisca di un reddito superiore a due volte l'ammon-

to annuo del trattamento minimo pari a lire 598.108 mensili (viene cioè liquidata la pensione in base al risultato che si ottiene dal calcolo dei contributi versati anche se l'importo è inferiore a L. 276.050 mensili); alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 invece, anche se il titolare risulta in godimento di un reddito superiore al limite predetto, l'integrazione al minimo resta e la pensione viene «congelata» nella misura corrente al 1° ottobre 1983.

Per quanto riguarda il reddito che viene preso in considerazione va rilevato che, ad esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e dell'importo della pensione da integrare, il decreto prevede la valutazione di tutti gli altri redditi di qualsiasi natura «soggettivamente» all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Poiché la relazione che accompagna il decreto parla di reddito «imponibile» e tenuto conto che alla formazione del reddito in un determinato anno possono concorrere anche compensi, emolumenti o entrate varie eccezionali, non aventi carattere permanente, sarà opportuno in sede di conversione introdurre elementi di maggiore chiarezza per evitare dubbi interpretativi.

Tornando ai titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 1° ottobre e ai quali — in rapporto alla situazione reddituale — viene «congelata» la pensione in godimento, va precisato che tale situazione non è da considerarsi definitiva in quanto, per effetto della perequazione automatica (che agisce sulla sola quota di pensione non integrata) viene gradualmente a ridursi la quota di integrazione. Non appena l'integrazione stessa risulta completamente riassorbita, la pensione riprende ad incrementarsi con gli aumenti di scala mobile. È evidente che la durata del «congelamento» è direttamente proporzionata alla misura della quota di integrazione: più elevata risulterà tale quota, più lungo sarà il periodo nel quale l'importo della pensione resterà invariato e viceversa.

Per evitare che la nuova disciplina sui trattamenti minimi, in rapporto al metodo

di calcolo della pensione ancora articolato su base contributiva, fosse particolarmente punitivo per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), il decreto prevede un ritocco degli attuali meccanismi di calcolo (praticamente rivalutando il coefficiente di calcolo del 1965 in rapporto al tasso di inflazione) che consenta di migliorare il livello delle pensioni quando debbano essere poste in pagamento senza integrazione al minimo. In base al nuovo criterio di calcolo proposto un coltivatore diretto con 26 anni di anzianità contributiva nella gestione fruirebbe, con decorrenza dal corrente anno, di una pensione pari a L. 109.150 mensili (in luogo delle 23.000 spettanti in base agli attuali meccanismi); un artigiano con 24 anni di anzianità contributiva, di una pensione di L. 192.000 mensili (in luogo delle 42.650 attuali); un commerciante con 18 anni di anzianità contributiva, di una pensione pari a L. 144.000 mensili (in luogo delle attuali 37.700).

Resta da precisare, sempre in tema dei trattamenti minimi, che quando il reddito risultante inferiore al predetto limite di L. 598.108, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. Se, ad esempio, il richiedente fruisce di un reddito di L. 400.000 mensili, l'integrazione massima erogabile sarà pari a L. 198.108 (in cifra fissa).

**LIMITAZIONI AL PENSIONAMENTO PER INVALIDITÀ** — L'ipotesi di modifica sul pensionamento per invalidità agisce mediante una integrazione della norma istituita del 1939 e prevede che nei casi in cui il pensionato o l'assicurato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, posseggano redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo, professionale e d'impresa per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo (in pratica pari a L. 897.162 mensili), la pensione venga rispettivamente revocata o non concessa. E ciò indipendentemente dalle condizioni fisiche dell'interessato. Dalla valutazione del reddito sono esclusi i trattamenti di fine lavoro e i

contributi previdenziali.

**CONDIZIONI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA** — Secondo l'attuale normativa l'accertamento dei contributi è previsto, al limite, anche nel caso in cui il lavoratore risulti assicurato per una giornata a settimana sulla base di un salario che non può essere inferiore ad un minimale di L. 18.450 nominali (in vigore per il 1983 per i lavoratori dell'industria con qualifica di operaio). Esistono minimali diversi sia in relazione alla qualifica, sia in rapporto ai settori di appartenenza.

Questo meccanismo si presta ad essere utilizzato, talvolta anche con il consenso delle parti, per porre in atto forme di evasione contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali.

Per ridurre in termini sostanziali il ricorso a simili pratiche, il decreto stabilisce che l'accertamento del contributo pieno per ogni settimana di contribuzione si ottiene con una retribuzione media settimanale (ricavata dalla media della retribuzione percepita nell'anno) non inferiore al 30% del trattamento minimo di pensione vigente all'inizio di ogni anno (per l'anno in corso tale limite è pari a L. 82.815 settimanali).

Poiché il minimale contributivo viene rapportato al predetto imponibile, a partire dall'anno in corso l'accertamento di una settimana di contribuzione si ottiene con un minimo di quattro giornate di lavoro.

L'effetto di tale innovazione produce un incremento sensibile anche sulla misura della contribuzione volontaria che passa dal 1° ottobre del corrente anno da un minimo di L. 12.082 a L. 20.233 settimanali.

Inoltre il decreto dispone l'ampiamiento da 12 a 24 del numero minimo delle ore settimanali necessarie per l'accertamento di un contributo settimanale in favore dei lavoratori addetti ai servizi familiari.

Il decreto contiene, infine, una serie di altre disposizioni anche di rilievo che riguardano sia la materia previdenziale (per il settore agricolo) che la materia sanitaria, nonché questioni relative alla pubblica amministrazione, sulle quali non mancherà occasione di soffermarsi.

Mario Nanni D'Orazio

Treatmento minimo all'1-1-1983	Limite di reddito il cui superamento comporta la non erogazione della quota di integrazione	Limite di reddito il cui superamento comporta la non concessione o la revoca della pensione d'invalidità	Ributizione minima settimanale per la copertura assicurativa	Contribuzione minima settimanale per i proscrittori volontari
mensile L. 276.050 annua L. 3.588.650	mensile L. 598.108 annua L. 7.177.300	mensile L. 897.162 annua L. 10.765.950	L. 82.815	L. 20.233



### A Roma 100 ore di festa

ROMA — Cento ore di festa a Roma per gli anziani. Per quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, alla Passeggiata archeologica ci saranno dibattiti, feste, giochi, concerti. L'iniziativa è della CGIL pensionati del Lazio. Vediamo il programma di questa «cento ore».

Giovedì alle 17,45 sono previsti i saluti del Presidente della Regione, Bruno Landi, del segretario generale della SP-CGIL, Arvedo Forzi di Roma, Raffaele Minelli. Alle 18,30 il primo ballo «ilscio e rugoso». Alle 18,30 ci sarà anche uno spettacolo teatrale. Venerdì alle ore 10 visita guidata ai giardini vaticani e alla basilica di S. Pietro. Alle 16,30 ancora un ballo. Alle 18 una tavola rotonda su «servizi sociali e sanità». Poi il concerto della banda dei vigili urbani di Roma e uno spettacolo teatrale.

Sabato alle 10 visita guidata al Quirinale. Alle 10,30 inizio dei quarti di finale del torneo di bocce. Alle 11 quarti di finale del torneo di briscola. Alle 16,30 sfilata di majorettes. Alle 17,30 tavola rotonda su «il riordino delle pensioni». Alle 18 ballo e spettacolo teatrale. Domenica, la giornata conclusiva delle «cento ore», inizierà con una visita guidata al Campidoglio e una al Museo Capitolini. Alle 10,30 finale del torneo di bocce e di carte. Alle 16,30 ballo e spettacolo teatrale. Alle 17,30 i saluti del sindaco di Roma, Ego Venerè, del segretario generale della CGIL, Luciano Lama e del segretario aggiunto della SP nazionale Giuseppe De Blasio. Ore 18,30 estrazione premi sottoscrizione e premiazione dei vincitori del torneo. Alle 19,30 spettacolo teatrale. Per tutti e quattro i giorni funzioneranno alla Passeggiata archeologica stands gastronomici.

## Anita si è piegata in due. Con oculatezza qualcosa si può fare

Anita chiedeva sempre «chi è?», a chi suonava, ma poi apriva subito con la catenella agganciata e guardava da sotto in su con un largo sorriso e faceva entrare. Faccio strada, diceva, tutta china in avanti con le braccia tese al lati come due ali scheletriche e le dita a lambire le pareti del corridoio. Non usciva più. Ogni tanto l'artrite la bloccava a letto, senza grandi vantaggi, anzi, con tanta fatica in più per andare ad aprire, perché viveva sola. Ci pensava il portiere, per fortuna, per la spesa, ma Anita era molto orgogliosa di farsi da mangiare e di tenere tutto pulito. Gli anni erano tanti, ma la testa restava buona e non si lamentava più di tanto della sua routine, perché aveva imparato a parlare con i piccioni che si fermavano a colazione con lei sul davanzale della cucina e con i gherani nel terrazzino.

No, no, la televisione non la guardava, preferiva la radio. Non usciva per paura di cadere perché l'artrite l'aveva messa fuori squadra e l'o-

steoporosi l'aveva piegata tepposa, che vista da dietro sembrava che camminasse roco e gambe senza uso. Che cosa? Cercare di ridurre i dolori. In questo caso almeno fino adesso non s'è pensato nulla di ortopedico salvo quelle armature che chiamano busti che bisogna capire di volta in volta se fanno soffrire più dell'artrite e dell'osteoporosi.

Fin tanto che la scienza e la tecnica non avranno capito che bisogna battere strade nuove di ricerca e di applicazione perché la gente che invecchia, grazie anche alla scienza e alla tecnica, aumenta sempre di più e inoltre dura di più, c'è poco da fare per Anita, oltre a tenerle compagnia, che lei neppure chiede perché ha imparato da sola a non avere paura di quella che gli altri chiamano solitudine.

Si può non ridursi come Anita? Se la domanda si riferisce al modo di vivere di Anita, per piacere, beato chi riesce con la propria testa a vivere una giornata così intensa come lei. Se si riferisce al-

la sua colonna vertebrale e alle sue ossa, certo che si poteva fare o tentare di fare. Nel suo caso i due processi, quello degenerativo-infiammatorio che ha causato le deformazioni articolari e quello osteoporotico che ha usurato l'osso provocando il crollo di alcuni corpi vertebrali, andavano affrontati su terreni diversi anche se contemporaneamente. E in entrambi i casi la mobilitazione degli arti e del tronco con metodiche riabilitative costanti che, una volta apprese, si può portare avanti da sé ogni giorno e per sempre, restano il cardine del trattamento di prevenzione.

Lo scopo è di evitare che l'immobilità inchiiodi i capi articolari e che l'inattività blocchi i processi nutritivi e di osteosintesi. Poi ci sono i farmaci. Per i dolori e l'infiammazione (se ne è già parlato) derivati dell'acido acetilsalicilico, del fenbutazone, dell'indometacina, ogni giorno si arricchiscono di qualche novità, soprattutto, per quel che riguarda i dosaggi e la facilità di sommi-

nistrazione. Fatte salve, le contrindicazioni che sono molte, e che, purtroppo, per i vecchi si moltiplicano per via delle ridotte capacità di metabolizzazione e di eliminazione, con un po' di oculatezza quasi tutto si può fare. Il cortisone è da bandire, se concomitano, e accade sempre, fatti infiammatori dolorosi e fatti di demineralizzazione delle ossa con perdita di calcio. Per l'osteoporosi il discorso è più complesso perché c'è chi sostiene che la perdita di tessuto osseo è un processo tipico dell'invecchiamento. Può essere, però non tutti invecchiano nella stessa maniera e allora si invocano cause genetiche che è un modo come un altro per tappare la bocca agli obiettori. Resta il fatto che non tutti i vecchi sono inevitabilmente osteoporotici e soprattutto non tutti nello stesso modo.

Le terapie da adottare per l'osteoporosi possono essere diverse per gli uomini e le donne quando si tratta di utilizzare ormoni o analogizzanti o estrogeni, ma sono gli stessi per quel che riguarda



la calcitonina, i bifosfonati, i fluoruri, la vitamina D e i suoi metaboliti, i sali di calcio. Sul vari trattamenti i pareri non sono univoci, anzi, sono molto discordi, anche per quel che riguarda i dosaggi, per cui ogni caso richiede una valutazione specifica. In linea generale la terapia dovrà essere dunque polivalente se non ci sono contrindicazioni per ricavarla da ciascun farmaco il contributo specifico a frenare il processo osteoporotico. Poi, si capisce, ogni caso, fa a sé. Come viva, che è più vecchia di Anita, anche lei vive sola, ma siccome è diritta come un fuso per quanto Anita è storta come una vite, dice che lei a casa non ci sta mai, che sta sempre in mezzo alla gente, che la casa più bella sono le feste dell'Unità, così può ballare alla faccia dei geriatrici che se fosse per lei potrebbero cambiare mestiere.

Argiuna Mazzotti

## Domande e risposte

Questa rubrica è curata da Ubaldo Bigazzi, Rino Bonazzi, Renato Buschi, Mario Nanni D'Orazio e Nicola Tisci

### Assegni familiari, dall'INPS o dal Tesoro?

Insegno lettere in una scuola media e godo di pensione INPS per vecchiaia integrata al minimo. Ho percepito gli assegni familiari per mio marito, pensionato dello Stato e anch'egli pensionato al minimo dell'INPS per vecchiaia fino a quando lo stipendio mi sono stati tolti in quanto a ciò dovrebbe provvedere l'INPS dato che ho dichiarato di essere pensionata di detto Istituto. L'INPS, invece, dice che non mi spettano gli assegni per mio marito in quanto l'importo mensile della sua pensione supera le lire 300.000 o 350.000 (non ricordo bene la cifra esatta). È giusto quello che mi è stato detto? Devo insistere presso l'INPS o presso l'ufficio del Tesoro?

Gli assegni familiari da parte dell'INPS non spettano quando il beneficiario di essi (nel nostro caso è suo marito) ha un reddito che supera una determinata cifra mensile che varia in base al numero di figli a carico. Al 1° gennaio 1983 l'importo di tale reddito era di 388.800 lire ed è elevato a L. 418.000 mensili dal 1° luglio 1983. Se però lei superando questo reddito non ha quindi diritto agli assegni familiari è giusto che l'ufficio del Tesoro riconosca, in sostituzione, l'aggiunta di famiglia, in quanto per il diritto a essa non viene valutata la pensione e quindi suo marito può essere riconosciuto ancora a carico. La legge pone una specie di «primogenitura» degli assegni INPS rispetto all'aggiunta di famiglia; ma ciò vale a condizione che gli assegni spettino realmente. Se essi, come è appunto il suo caso, non sono riconosciuti in quanto il coniuge per motivi di reddito non è considerato a carico, scatta la norma secondo cui si ha diritto all'aggiunta di famiglia. Faccia, quindi, presente tutto ciò agli uffici del Tesoro per il pagamento dell'indennità. Se poi tali uffici dovessero insistere nell'aggiornamento negativo, le consigliamo di rivolgersi al pa-

tronato INCA-CGIL di Napoli, che potrà assisterla gratuitamente nella lunga e non facile prassi burocratica.

### Dopo il licenziamento politico la beffa dell'INPS

Sono stato licenziato per ragioni politiche (come risulta dalla dichiarazione della direzione aziendale AVIS-Industria meccanica e navali del 30 giugno 1974) e mi è stato riconosciuto il diritto di accedere ai benefici della legge 36 del 15 febbraio 1974. Ebbene, sono passati quasi dieci anni da quando ho fatto domanda e oltre 6 anni dal riconoscimento del diritto senza che mi venga liquidato alcunché (la questione interessa altri venti lavoratori di Castellammare di Stabia).

Vi prego di pubblicare questa protesta: per smuovere quelli dell'INPS di Castellammare di Stabia che pare siano responsabili di questa situazione.

VINCENZO SOMMA  
Castellammare di Stabia (NA)

Desidero ricevere l'Unità OGNI MARTEDÌ in abbonamento, utilizzando la tariffa speciale in occasione della pubblicazione della pagina «ANZIANI E SOCIETÀ»:

**PER UN ANNO A LIRE 16.000**  (sbarrare la casella con il periodo prescelto)

**PER SEI MESI A LIRE 8.000**

L'abbonamento verrà messo in corso subito a partire dal ricevimento del presente tagliando da parte dei nostri uffici, per il PAGAMENTO attendo che mi inviate il modulo di CCP.

COGNOME ..... NOME .....

VIA ..... N. .... CITTÀ .....

CAP ..... Firma .....

Ritagliare questo tagliando e indirizzarlo (in busta o mediante cartolina postale) a l'Unità - Ufficio Abbonamenti Viale F. Testi 75 - 20162 Milano.

SCRIVERE IN MODERATE LETTERE

### Dalla vostra parte

## Interessi legali e pensione sociale

L'art. 26 della legge 153 del 30.4.63 stabilisce per la pensione sociale le medesime norme e modalità di erogazione previste per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Da ciò consegue che, come per queste pensioni, anche per quella sociale siano da corrispondere al pensionato da parte dell'INPS, in caso di ritardo nell'erogazione, gli interessi legali.

Un'indennità valutazione è stata attribuita agli assegni vitalizi a carico del Fondo SOALE, in base all'art. 14 della

legge n. 75 del 20.3.80, che rientrano nella sfera delle pensioni per le quali devono essere corrisposti gli interessi.

Alcune sedi dell'INPS avevano di recente manifestato dubbi e perplessità sulla possibilità di estendere tali criteri ai casi rappresentati dalle pensioni sociali liquidate, al compimento del 65° anno di età, ad invalidi civili o a sordomuti e dagli assegni vitalizi liquidati dall'ENPAS, dall'Istituto Postelegrafonico e dall'INADEL.

I dubbi erano basati sul fat-

to che dette prestazioni non erano in origine state liquidate dall'INPS ma da un altro Ente e che mancava un elemento di riferimento valido per calcolare la decorrenza degli interessi, non essendo previsto, in questi casi, la presentazione di una domanda.

L'INPS giustamente ha deciso che gli interessi devono comunque essere corrisposti anche nei casi in cui la pensione sociale sia erogata sulla base di elenchi consegnati dal Ministero degli Interni, favore di la Prefettura, a termini di

validi civili e sordomuti e gli assegni vitalizi su quella di specifici elenchi presentati dagli Enti suddetti.

Tuttavia, nei casi in cui la liquidazione sia stata effettuata non a seguito di una domanda vera e propria ma sulla base degli elenchi summenzionati, vanno esclusi dal calcolo degli interessi legali tutti i periodi relativi all'invio degli elenchi stessi alle sedi competenti dell'INPS dagli Organi in precedenza competenti.

Paolo Onesti